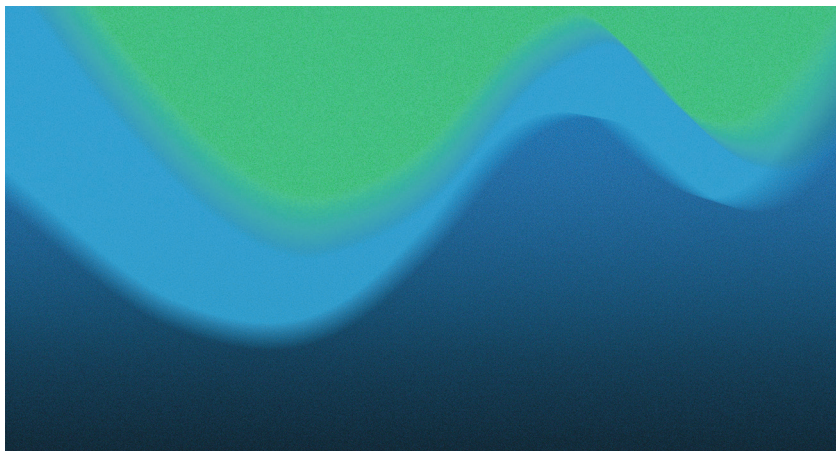




Scheda informativa

Protezione del personale
di imprese di pompe
funebri e dei crematori
V1 25.05.2020
www.bag.admin.ch/rad-guide

Contatto

Tel.: 058 462 96 14
E-mail: str@bag.admin.ch

Protezione del personale di imprese di pompe funebri e dei crematori dai pericoli causati dalle radiazioni ionizzanti

Premessa

Il personale di imprese di pompe funebri e crematori può essere confrontato con i pericoli delle radiazioni ionizzanti. Applicando delle semplici misure di radioprotezione è possibile evitare i rischi per personale.

A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 56 e all'allegato 4 dell'ordinanza concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa) [1], la presente scheda informativa fornisce raccomandazioni sul flusso di informazioni e sul comportamento corretto in caso di trattamento di salme contaminate da sostanze radioattive.

Il più importante in breve

- Ai pazienti sottoposti ad una terapia con radioisotopi viene somministrata una sostanza radioattiva.
- Pure dopo il periodo di degenza i radioisotopi rimangono nel corpo umano.
- In caso di decesso durante questo periodo il personale dei servizi funebri o di un crematorio può accumulare una dose di radiazioni evitabile se non vengono applicate delle semplici misure di radioprotezione.
- Con l'adozione di semplici provvedimenti di radioprotezione il personale può essere protetto efficientemente.

Provvedimenti di radioprotezione per il personale di imprese di pompe funebri e crematori

Informazioni sulla terapia con sostanze radioattive (nuclidi)

Dopo la dimissione dall'ospedale al termine di una terapia di medicina nucleare o radio-oncologia, il paziente presenta nell'organismo attività non trascurabili di sostanze radioattive (radiofarmaci, impianto di semi). A seconda della velocità di espulsione e del tempo di dimezzamento fisico dei radioisotopi impiegati, possono permanere dopo un'eventuale decesso sostanze radioattive nell'organismo e negli organi.

I pazienti dimessi dopo una terapia ricevono informazioni scritte su di essa e sulle norme di comportamento per proteggere le persone a loro vicine e sono sollecitati a trasmetterle ai propri familiari e al medico curante. Se un paziente muore durante o poco dopo una terapia con sorgenti radioattive, il medico responsabile dell'esecuzione della terapia deve provvedere, nel rispetto della personalità del defunto e dei principi di pietà, a informare l'impresa di pompe funebri e il crematorio interessati. In questo modo le imprese possono disporre i necessari provvedimenti di radioprotezione a tutela dei propri collaboratori.

Provvedimenti di radioprotezione per il trattamento di salme contaminate da sostanze radioattive (imprese funebri)

I pazienti sottoposti a una terapia in regime stazionario sono dimessi solo quando l'intensità di dose si è abbassata a un livello tale che le persone a loro vicine non possano accumulare delle dosi di radiazione non ammesse se seguono le norme di comportamento prescritte.

Se l'impresa è informata di una terapia con nuclidi, il tempo di permanenza del personale nelle immediate vicinanze del defunto deve essere limitato al minimo possibile. Per evitare una contaminazione e un'incorporazione di sostanze radioattive, bisogna obbligatoriamente indossare guanti di protezione prima di trattare il defunto.

Provvedimenti di radioprotezione in caso di inumazione e cremazione di salme contaminate (crematori)

Secondo l'articolo 56 dell'ordinanza del DFI concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa) [1], la cremazione o l'inumazione di una salma contaminata è ammessa se l'attività non supera i valori seguenti:

Inumazione: attività < 10 000 LA¹

Cremazione: attività < 1 000 LA

Se questi criteri non sono soddisfatti, l'attività deve essere ridotta almeno ai suddetti valori mediante asportazione degli organi critici o stoccaggio refrigerato della salma (decadimento dei radionuclidi).

Per il trattamento delle ceneri delle salme cremate bisogna obbligatoriamente indossare guanti e mascherine per evitare una contaminazione da materiale radioattivo e una sua incorporazione. Poiché non è sempre garantito che l'informazione di un'avvenuta terapia con nuclidi sia trasmessa al personale interessato, occorre sempre adottare questi provvedimenti di protezione.

Organo di contatto dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

L'UFSP è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Impianti di ricerca e medicina nucleare
Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 96 14
www.bag.admin.ch
str@bag.admin.ch

Riferimenti

1. Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa; RS 814.554)
2. Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501)

¹ LA = livello di licenza; all. 3 colonna 10 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) [2]